

# REGOLAMENTO ASTE

## ART. 1

Le aste sono rese note mediante l'affissione nei locali del Monte Pegni di manifesti indicanti il luogo, i giorni e le ore delle medesime; detti manifesti devono rimanere esposti per almeno cinque giorni consecutivi precedenti l'inizio delle aste e fino a compimento delle medesime.

La Banca si riserva, se del caso, di stabilire anche altre forme di pubblicità anche in sostituzione di quelle sopra descritte, fermo restando il rispetto della normativa vigente.

Presso il Monte Pegni viene altresì affisso l'elenco dei pegni posti in vendita all'asta, con l'indicazione dei rispettivi numeri di polizza e del prezzo base.

Le aste hanno luogo, di massima, ogni mese e si svolgono in sedute anche successive di più giorni lavorativi.

Chi intende effettuare acquisti in asta può esaminare preventivamente gli oggetti in vendita nei giorni stabiliti per l'esposizione.

L'ordine di presentazione degli oggetti all'asta è stabilito dalla Banca.

## ART. 2

Le cose poste all'asta vengono aggiudicate al miglior offerente.

Le offerte devono essere fatte ad alta voce o mediante alzata di mano in modo ben visibile.

L'importo degli aumenti, nel caso di rilanci, viene indicato sul retro dell'elenco degli oggetti posti in asta nel giorno dell'asta stessa.

Nel caso in cui, per l'aggiudicazione di un pegno, sorgesse controversia fra due o più concorrenti, i quali affermassero di aver pronunciato contemporaneamente la medesima offerta, chi dirige l'asta riapre la licitazione partendo dall'offerta immediatamente inferiore.

Le cose aggiudicate devono essere pagate per contanti (o secondo le diverse modalità di volta in volta indicate dalla Banca mediante apposita comunicazione affisse nei locali ove si svolgono le aste) entro le ore 13 del giorno lavorativo bancario successivo all'aggiudicazione e ritirate entro dieci giorni lavorativi bancari dall'aggiudicazione medesima.

Qualora detto termine cadesse in un giorno festivo o pre – festivo, esso viene posticipato al primo giorno lavorativo bancario successivo.

Nel caso di mancato ritiro delle cose aggiudicate entro il termine determinato saranno dovute alla Banca le spese di custodia nella misura indicata nell'apposito Foglio Informativo esposto nei locali ove si svolgono le aste.

Le vendite all'asta sono registrate in ordine strettamente progressivo mediante apposite scritture indicanti:

- la data dell'asta;
- il numero della polizza;
- la descrizione sommaria delle cose aggiudicate;
- il numero della ricevuta consegnata all'aggiudicatario;
- l'importo del prestito;
- il nome dell'aggiudicatario;
- il prezzo dell'aggiudicazione.

L'aggiudicatario deve farsi riconoscere mediante l'esibizione dei documenti richiesti da chi dirige l'asta, gli estremi dei quali vengono annotati nei registri della Banca.

In caso di non aggiudicazione, viene annotata la mancata vendita per assenza di offerte.

### **ART. 3**

La Banca può sospendere le aste, anche se incominciate, per insufficiente concorso di pubblico o anche per altri motivi, a suo giudizio.

La direzione delle aste è affidata ad un dipendente della Banca a ciò espressamente delegato. Questi ha facoltà:

- di espellere dalla sala delle aste chiunque non si comporti con contegno o non si attenga alle norme del presente regolamento ed alle particolari disposizioni eventualmente emanate dalla Banca;
- di escludere dalle gare e di espellere, se del caso, dalla sala coloro che turbino, in qualsiasi modo, la serenità ed il regolare svolgimento delle gare;
- di astenersi dal deliberare l'aggiudicazione e di differire la vendita ad altra seduta, quando ritenga irregolare l'andamento della gara o si accorga di intese o di altri espedienti, fra coloro che vi assistono o partecipano, allo scopo di tenere bassi i prezzi o per distogliere i concorrenti dalle gare.

### **ART. 4**

Gli oggetti acquistati alle aste passano legittimamente in proprietà dell'aggiudicatario.

Dopo che questi ha corrisposto il prezzo di aggiudicazione e ritirato le cose aggiudicategli non sono ammessi reclami su qualità, deficienza di peso, difetti e vizi palesi od occulti delle cose stesse, né sul loro stato di conservazione.

### **ART. 5**

Sono ammesse offerte segrete da presentare "in busta chiusa" per concorrere all'aggiudicazione delle cose poste in vendita.

Gli Amministratori ed i Dipendenti delle Società appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo possono concorrere alle aste solo con offerte segrete "in busta chiusa" senza deposito della caparra.

### **ART. 6**

Le offerte segrete devono essere sempre di importo uguale o superiore al prezzo base d'asta e devono essere redatte su apposito modulo, compilato in tutte le sue parti e debitamente sottoscritto.

Sulla busta deve essere indicato il numero del pegno.

### **ART. 7**

L'offerente deve versare caparra, a giudizio della Banca, fino ad un massimo del 50% del prezzo base d'asta. A fronte del versamento viene rilasciata ricevuta, contrassegnata dal medesimo numero progressivo presente sulla busta dell'offerta.

### **ART. 8**

Le aste delle cose per le quali siano state presentate offerte segrete si svolgono secondo le modalità ordinarie sino all'aggiudicazione, che viene però dichiarata provvisoria.

Dopo tale aggiudicazione, viene comunicata ai partecipanti all'asta l'esistenza di una o più offerte segrete sul medesimo oggetto.

Aperte pubblicamente le buste, se la più alta offerta segreta risulta superiore al prezzo dell'aggiudicazione provvisoria, viene fatta ad alta voce l'aggiudicazione definitiva all'offerente

segreto, indicando soltanto l'importo dell'offerta. In caso contrario, viene confermata come definitiva l'aggiudicazione provvisoria.

A parità di offerta, palese e segreta, l'aggiudicazione viene fatta all'offerente palese.

A parità di offerte segrete, l'aggiudicazione viene fatta a chi ha presentato l'offerta per primo.

#### **ART. 9**

Le caparre, versate dagli offerenti segreti per cose non aggiudicate, vengono restituite, a fine asta, esclusivamente al presentatore dell'offerta previo accertamento della sua identità.

#### **ART. 10**

L'offerente segreto deve in caso di aggiudicazione – ed è compito suo accertarsene prontamente – provvedere al pagamento ed al ritiro delle cose che gli sono state aggiudicate.

Egli deve pagarle e ritirarle nel termine massimo di dieci giorni lavorativi bancari dall'aggiudicazione stessa, restituendo la ricevuta della caparra e versando il saldo del prezzo dovuto alla Banca.

Qualora detto termine cadesse in un giorno festivo o pre – festivo, esso viene posticipato al primo giorno lavorativo bancario successivo.

In caso di mancato pagamento e ritiro, la Banca provvede a ripresentare all'asta del mese successivo le cose stesse e la caparra viene trattenuta dalla Banca.

#### **ART. 11**

L'esistenza di offerte segrete non pregiudica per il portatore della polizza la possibilità di ottenere il riscatto del pegno, anche nel giorno dell'asta, prima però dell'aggiudicazione del pegno stesso. In questo caso le caparre vengono restituite ai presentatori delle offerte.